

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

LXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASTELLI A VOLIO

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	936	Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente. (1585)	939
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	939, 940, 941, 942, 943, 944, 945
BONOMI ed altri: Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e) del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazione, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sulla entrata, per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori. (1732)	936	MAROTTA, <i>Relatore</i>	939, 940, 942, 943, 944
PRESIDENTE	936, 937	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	939, 941, 942, 943, 944, 945
VICENTINI, <i>Relatore</i>	936	AMENDOLA PIETRO	943, 945
WALTER	936	TOSI	945
BIGI	936	Disegno di legge (Discussione).	
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	936, 937	Emissione di monete metalliche da lire 20. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1844)	945
Proposta di legge (Discussione):		PRESIDENTE	945, 946
SECRETO. Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini. (1836)	937	TOSI, <i>Relatore</i>	945, 946
PRESIDENTE	937, 938, 939	GHISLANDI	946
VALESCCHI, <i>Relatore</i>	937, 938	ARCAINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	946
PIERACCINI	938	ROSELLI	946
GEREMIA	938	WALTER	946
GHISLANDI	938	Votazione segreta:	
BOZZI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	938	PRESIDENTE	946

La seduta comincia alle 9.

TURNATURI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Amendola Giorgio è sostituito dal deputato Sacchetti per tutta la durata della discussione del disegno di legge n. 1595.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e) del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazione, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sulla entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori. (1732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bonomi, Chiarini, Graziosi, Franzo, Biagioni, Truzzi, Monte, Schiratti, Vicentini, Riva, Bolla, Helfer, Zaccagnini, Sangalli, De Marzi, Ferreri, Marengi, Scarscia, Sodano, Zanoni, Stella, Burato, Boidi e Negrari: Norma interpretativa dell'articolo 8, lettera e), del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazione, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per la vendita delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.

Per questo provvedimento era stato richiesto il parere della Commissione agricoltura. Essendo scaduti i termini di tempo regolamentari senza che tale parere ci sia pervenuto, s'intende che quella Commissione abbia rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Vicentini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VICENTINI, *Relatore*. La proposta di legge sottoposta al nostro esame mira a chiarire che, in base alla legge organica istitutiva dell'imposta generale sull'entrata, questa, per quanto riguarda il settore ortofrutticolo, è dovuta dall'acquirente e non dal produttore. Infatti, la predetta legge istitutiva dell'imposta generale sull'entrata esclude il produttore agricolo dall'obbligo del rilascio di particolari note o fatture, in quanto che esso non può essere considerato commerciante.

Questo chiarimento è necessario per facilitare le transazioni commerciali che avvengono nei mercati ortofrutticoli: siccome è l'acquirente di quei prodotti che ne fa commercio, è logico che da parte sua debba essere provveduto al pagamento dell'imposta generale sull'entrata, al momento dell'acquisto.

Data la natura interpretativa della proposta di legge, ne propongo alla Commissione l'accoglimento integrale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

WALTER. Desidero sapere da chi è stata pagata fino ad oggi l'imposta generale sull'entrata, se dal produttore agricolo o dall'acquirente.

VICENTINI, *Relatore*. Ha pagato sempre l'acquirente, ma la responsabilità era del produttore.

PRESIDENTE. Il principio è chiaro: non è tenuto a pagare il produttore, perché la sua azienda agricola non ha natura commerciale. Ora, si tratta soltanto di chiarire questo principio.

BIGI. Tenuto conto dell'importanza del provvedimento, riterrei opportuno attendere su di esso il parere motivato della Commissione agricoltura.

PRESIDENTE. Trattandosi di una norma interpretativa a favore degli agricoltori, la Commissione agricoltura non può certamente essere contraria.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Ministero delle finanze aveva qualche perplessità, che poi ha superato. Io ho un solo dubbio, ed è che si configuri l'articolo unico della proposta di legge come una norma interpretativa, e, quindi, con effetto dichiarativo e, eventualmente, retroattivo. Ora, poiché da due o tre anni si è data una interpretazione diversa, non vorrei che, con l'approvazione del provvedimento, si dovesse venire ad incidere in situazioni che si sono ormai costituite.

PRESIDENTE. Trattandosi di norma interpretativa, bisognerebbe dare ad essa effetto retroattivo; però, esiste una disposizione generale che, in materia di tributi, ammette il rimborso solo entro certi termini.

Do lettura dell'articolo unico:

« La norma di cui all'articolo 8, lettera e), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o comunque da non commercianti a commercianti e ad industriali l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata ».

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Propongo di aggiungere il seguente comma:

« Le imposte comunque percepite non si restituiscono ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo unico nel testo originario.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

L'articolo unico risulta del seguente tenore:

« La norma di cui all'articolo 8, lettera e), del decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.

Le imposte comunque percepite non si restituiscono ».

Il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Secreto: Proroga dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini. (1836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Secreto: « Proroga dei con-

tratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo e tasse affini ».

Il parere richiesto alla Commissione interni non è pervenuto. Essendo scaduti i termini di tempo regolamentari, si intende che quella Commissione abbia rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Valsecchi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VALSECCHI, *Relatore*. La proposta di legge in discussione non è che la ripetizione di un analogo provvedimento adottato nel 1951. Il proponente, partendo dalla considerazione che le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali sono state prorogate di un anno e, pertanto, avranno luogo nel 1956, ritiene che non sia opportuno affidare alle amministrazioni in carica, così prossime alla scadenza, il delicato compito del rinnovo dei contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo, perché ciò impegnerebbe le amministrazioni che saranno elette fra breve.

Il proponente, insomma, si richiama alla tradizione ormai vigente in materia, e ritiene che sia opportuno adottare il sistema della proroga di validità dei contratti fino alla permanenza in carica delle attuali amministrazioni, sistema messo in atto già prima della guerra e poi ripreso nel 1942 e nel 1951. La proposta di legge in discussione tende a prorogare *ope legis* fino al 31 dicembre 1956 i contratti di appalto attualmente in vigore.

Io credo che si possa essere favorevoli alla proposta, soprattutto tenuto conto delle clausole che garantiscono le amministrazioni comunali per quanto riguarda gli aggi, i quali possono sempre essere modificati.

Ritengo, però, che la formulazione dell'articolo unico della proposta debba essere sostanzialmente modificata, con l'abolizione delle parole « e tasse affini », che nulla hanno a che vedere con le imposte di consumo. Difatti, gli appaltatori del dazio hanno anche il compito della sorveglianza delle merci che entrano nella cinta daziaria, ma questo compito viene loro affidato direttamente dagli uffici tributari, senza che le amministrazioni comunali vi abbiano interferenza alcuna.

Propongo, altresì, che la dizione « la cui scadenza sia stata stabilita fra la pubblicazione della presente legge e il 31 dicembre 1956 » sia sostituita da quella già usata in precedenza « che vengano a scadere entro il 31 dicembre 1956 ».

PRESIDENTE. Desidero sapere, intanto, se gli appalti che siano stati conclusi nel frattempo restino o meno confermati.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

VALSECCHI, *Relatore*. È evidente che essi restano confermati. Desidero anche proporre che, per salvaguardare i diritti dei comuni, si aggiunga, come usato in precedenza, la dizione « salvo che il comune assuma la gestione diretta ». Mi sembra, altresì, superfluo l'ultimo comma dell'articolo unico, perché esso potrebbe dar luogo ad equivoci. Del resto, mi pare logico che la tacita proroga di un contratto debba avvenire alle condizioni vigenti, condizioni che lasciano alle parti contraenti la possibilità di qualche modifica: è ovvio che tale possibilità deve rimanere.

Pertanto, la formulazione dell'articolo unico dovrebbe essere la seguente.

« I contratti di appalto del servizio di riscossione delle imposte di consumo, che vengano a scadere entro il 31 dicembre 1956, sono prorogati a tale data, salvo che il comune assuma la gestione diretta ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. A me pare che non ci sia bisogno di una legge per consentire ai comuni, qualora lo vogliano, di prorogare di un anno la validità dei contratti di appalto delle imposte di consumo. I comuni possono con una regolare deliberazione rinnovare i contratti per un anno o addirittura stipularne uno nuovo, della validità di un anno.

La proroga *ope legis* regolarizzerebbe solo apparentemente la particolare situazione creata dal sopravvenuto ritardo nelle elezioni, ma in sostanza si risolverebbe in un beneficio per gli appaltatori, i quali avrebbero la sicurezza per un altro anno.

A me sembra politicamente inopportuno, quando ancora lo scandalo dell'I.N.G.I.C. non ha avuto termine, che in Commissione finanze e tesoro si pensi di approvare un simile provvedimento.

Pertanto, nel voler pregare i colleghi di non approvare questo provvedimento, mi riservo, nel caso che l'orientamento della Commissione dovesse invece essere ad esso favorevole, di chiederne la rimessione in Aula.

VALSECCHI, *Relatore*, Poiché l'impostazione da me proposta è notevolmente diversa da quella che il proponente aveva data al provvedimento, in assenza dell'onorevole Secreto, ritengo che sia opportuno rinviare la discussione ad una prossima seduta.

Mi rendo conto delle osservazioni dell'onorevole Pieraccini e riconosco che le singole amministrazioni comunali hanno ben altre possibilità di risolvere ugualmente la questione.

D'altra parte, il proponente è stato mosso dal timore che un'amministrazione prossima alla scadenza, avendo certamente meno interesse di quella che dovrà invece rimanere in carica cinque anni, possa stipulare contratti con non sufficiente oculatezza, legando così le mani all'amministrazione che le succederà.

Poiché, quindi, le ragioni dell'onorevole Secreto e quelle dell'onorevole Pieraccini sono ugualmente valide, io ritengo che, per ragioni di opportunità, sia consigliabile discutere in presenza del proponente.

GEREMIA. Poiché il comune, per quanto riguarda questi appalti, agisce in piena libertà, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge, a me pare che con un simile provvedimento si venga a privare il comune proprio di quella autonomia che gli è propria.

Per quanto riguarda i timori del proponente, riferiti dal nostro relatore, a me pare che le amministrazioni comunali, anche se prossime alla scadenza, siano sufficientemente consapevoli della loro responsabilità perché risolvano il problema senza che un indirizzo venga loro dato dal Parlamento.

PIERACCINI. Effettivamente bisogna tener conto dell'autonomia delle amministrazioni comunali.

GHISLANDI. Bisogna considerare che noi, da Roma, non possiamo valutare obiettivamente le situazioni dei comuni.

VALSECCHI, *Relatore*. Poiché oggi si sta delineando un atteggiamento diverso da quello che la Camera assunse nel 1951, io rinnovo la proposta di rinviare la discussione ad una seduta in cui sia presente il proponente.

Effettivamente, quando si è concessa l'ultima proroga, si era alla vigilia della pubblicazione della legge sulla finanza locale e quindi sulla decisione del Parlamento in quel senso influirono altre considerazioni.

PRESIDENTE. Anch'io ritengo che, per ragioni di delicatezza, sia opportuno attendere la presenza del proponente. Ritengo anche che sia necessario insistere per il parere della I Commissione, perché possa servirci da orientamento.

PIERACCINI. Gradiremmo conoscere il pensiero del Governo.

BOZZI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene, in realtà, che questo principio non sia perfettamente ortodosso.

Innanzitutto, perché, in linea generale, non è opportuno che la legge intervenga in contratti del genere. In secondo luogo, perché, nel caso specifico, ci troviamo di fronte ad una particolare autonomia, garantita dalla

Costituzione, quale l'autonomia dei comuni, i quali possono provvedere da sé.

Tuttavia, l'unica ragione che poteva far propendere il Governo verso una deroga a questi principi di carattere generale era la considerazione che, con la scadenza delle amministrazioni in carica, potessero essere compromesse le situazioni delle amministrazioni future; e dico subito, come considerazione personale, che è questa una obiezione che ha il suo innegabile peso.

Tuttavia, si può osservare che i comuni hanno la possibilità di disciplinare il problema nel modo migliore, e che, in ogni caso, il problema stesso non riguarda solo gli appalti delle imposte di consumo.

Quindi, fatta la somma dei lati positivi e negativi, non v'è dubbio che, nella proposta in esame, i lati negativi superano quelli positivi.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che sarà sollecitato il parere della I Commissione e che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie durante la guerra e successivamente. (1585).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente ».

Per questo provvedimento la I Commissione (Interni) ha espresso parere favorevole. La II Commissione (Esteri) ha invece lasciato trascorrere i termini di tempo regolamentari senza inviare il richiesto parere. Si intende che abbia rinunciato ad esprimerlo.

Il relatore, onorevole Marotta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAROTTA, *Relatore*. È noto che, a causa delle vicende dell'ultima guerra, parte del personale del Ministero dell'Africa italiana, che prestava servizio nei territori delle nostre ex colonie, fu fatto prigioniero, parte disperso. Con la fine delle ostilità, alcuni rientrarono in patria, altri rimasero in quei territori, alle dipendenze delle amministrazioni delle potenze occupanti.

Con numerosi provvedimenti, si è, poi, cercato di sistemare la posizione di questi dipendenti dell'amministrazione statale.

Tuttavia, mancando una legge organica, il Governo ha ritenuto di presentare questo disegno di legge, il quale, praticamente, riconosce il diritto ad un trattamento economico spettante a questi dipendenti fino ad una certa epoca, a datare dalla quale il trattamento medesimo continua ad essere corrisposto soltanto a coloro i quali si siano trovati a lavorare alle dipendenze delle amministrazioni delle potenze occupanti. E ciò in considerazione del fatto che l'opera di quei nostri dipendenti è stata riconosciuta utile ed opportuna, nell'interesse di quei connazionali che sono rimasti in quelle terre. D'altra parte, perché essi potessero continuare a rimanere ai loro posti, fu richiesto, particolarmente dal governo della Gran Bretagna, che il Governo italiano assicurasse ai connazionali la continuità del rapporto di impiego, con la conservazione di tutti i diritti derivanti dalle norme dello stato giuridico, mentre il governo inglese s'impegnava, a sua volta, a corrispondere a costoro, sul posto, un salario in relazione alla qualità del servizio prestato.

Praticamente, la posizione di ognuno è stata già regolarizzata con i diversi provvedimenti che sono stati in tempi successivi adottati; il disegno di legge in discussione serve soltanto per rendere efficaci quei provvedimenti.

Allo scopo, tuttavia, di normalizzare talune situazioni non previste da questo provvedimento, il Governo ha presentato alcuni emendamenti che saranno illustrati di volta in volta.

Propongo, quindi, che il disegno di legge sia approvato con gli emendamenti proposti dal Governo e mi riservo di intervenire ancora in sede di esame degli articoli, in quei punti che sembreranno poco chiari.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A completamento della relazione dell'onorevole Marotta, desidero fornire alcuni dati.

Gli impiegati in servizio in Africa allo scoppio della guerra erano circa 12.000; di essi, 8.000 sono stati prigionieri o internati nei campi di concentramento, sia come militari richiamati alle armi che come civili militarizzati. A questo proposito, aggiungo che tutto il personale statale in Africa fu militarizzato.

La sorte del personale, però, è stata assai diversa, a seconda dei territori di residenza. Nell'Africa orientale, infatti, attesa la necessità, da parte delle truppe di occupazione, di restituire l'indipendenza all'Etiopia, tutti gli italiani, salvo poche centinaia di unità, furono sgombrati e condotti quali prigionieri nelle colonie britanniche. Nei territori di più antica colonizzazione, quali l'Eritrea, la Somalia e la Libia, invece, fu possibile, specialmente a coloro che vi risiedevano da molto tempo, sottrarsi, in un primo tempo, alla cattura e, successivamente, reinserirsi nella vita civile, riprendendo la precedente attività o adattandosi a nuove attività.

Perciò, le quattromila unità residue rappresentano il totale di coloro che furono occupati dalle autorità di occupazione — quale che sia stato il periodo di servizio — e di coloro che vissero svolgendo attività varie. Ed è per regolare la posizione di questi due ultimi gruppi di impiegati che si è reso necessario il provvedimento che adesso stiamo esaminando.

È noto che nel 1946-47 la sorte dei territori coloniali è stata lungamente dibattuta. Da parte italiana, in quel periodo, si svolse azione intesa a mantenere sul posto il maggior numero di connazionali, ed in questa azione rientrano anche gli accordi con le autorità britanniche per l'invio dall'Italia di elementi particolarmente necessari per la tutela dell'ordine pubblico, per l'amministrazione della giustizia, per le scuole e per altre necessità amministrative: complessivamente, circa un centinaio di unità.

Tuttavia, si può, in complesso, indicare in circa mille unità gli impiegati addetti agli uffici e servizi nel periodo 1946-47.

Attualmente — alla data del 1° luglio 1955 — il numero degli impiegati italiani in servizio in Libia ed Eritrea ammonta a 300 unità e va, mano a mano, assottigliandosi per la continua costante immissione di nativi nell'amministrazione, in sostituzione degli elementi italiani.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi, compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato spettante, nel

tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di famiglia o indennità di carovita nella misura del 120 per cento, indennità coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennità di disagiata residenza e relativo supplemento. Non è riconosciuto il diritto a tutte le altre indennità già previste per i servizi coloniali.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per tutto il tempo in cui il personale stesso è rimasto nelle condizioni sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite dalla presente legge e fino a quando non verrà diversamente disposto.

Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti, abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali Autorità occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al personale stesso corrisposti dalle predette Autorità.

Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente articolo spetta altresì al personale comunque destinato a prestare servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi Governi coloniali ».

Ritengo che le ultime parole del secondo comma di questo articolo: « e fino a quando non verrà diversamente disposto », siano inutili, e pertanto ne propongo la soppressione. Tanto, è evidente la necessità di una nuova legge.

MAROTTA, Relatore. Noi dobbiamo tener conto che questo trattamento si pratica in favore di taluni impiegati italiani che sono rimasti ancora in Africa e la cui permanenza noi riteniamo ancora opportuna. Non so, perciò, se sia opportuno rimandare ad una legge una diversa decisione per costoro.

D'altra parte, posso essere favorevole all'emendamento solo nel caso in cui al Governo italiano resti la possibilità di richiamare questa gente in qualsiasi momento.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio.

Pongo, allora, in votazione l'emendamento soppressivo, da me proposto.

(È approvato).

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

Il Governo ha proposto il seguente comma aggiuntivo:

« La posizione giuridica del personale civile o militare appartenente ad Amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in servizio o successivamente destinato in Libia o Eritrea, è regolata a termini dell'ultimo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374 ».

È chiaro lo scopo di questo emendamento, che vuole regolare la posizione giuridica ed economica del personale che non dipendeva dal Ministero dell'Africa italiana.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. In effetti, la formulazione generica dell'ultimo comma dell'articolo 1 consente di coprire tutti i casi ai fini dell'attribuzione del trattamento economico, ma non risolve la posizione giuridica del personale, che, mentre non ha importanza di rilievo per il personale già appartenente ai ruoli della cessata amministrazione coloniale, presenta particolari riflessi per il personale di altre amministrazioni.

Una questione analoga è già sorta in occasione della disciplina del personale insegnante destinato in colonia dopo la predetta data di cessazione del funzionamento dei Governi coloniali, e fu risolta con l'articolo 5 della legge 28 marzo 1952, n. 363. È, pertanto, opportuno introdurre in questo disegno di legge una norma analoga, che verrebbe a costituire l'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo di cui ho dato prima lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione, nel suo complesso, l'articolo 1, che risulta del seguente tenore:

« Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi, compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di famiglia o indennità di carovita nella misura del 120 per cento, indennità coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennità di disagio a

residenza e relativo supplemento. Non è riconosciuto il diritto a tutte le altre indennità già previste per i servizi coloniali.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per tutto il tempo in cui il personale stesso è rimasto nelle condizioni sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.

Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti, abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali Autorità occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al personale stesso corrisposti dalle predette Autorità.

Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente articolo spetta altresì al personale comunque destinato a prestare servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi Governi coloniali.

La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente ad Amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in servizio o successivamente destinato in Libia o in Eritrea, è regolata a termini dell'ultimo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle Autorità occupanti ed amministratrici dei singoli territori:

1°) per la Libia, 31 dicembre 1946;

2°) per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947.

Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale, non sia rimpatriato, è, in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unità di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici.

Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avrà comunque termine il 1° aprile 1950.

Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennità coloniale, l'indennità di disagiata residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949 ».

Il Governo propone di sostituire, al quarto comma, la data del 1° aprile 1950 con quella del 31 marzo 1950. Ciò perché la data di decorrenza dell'Amministrazione italiana della Somalia è il 1° aprile 1950 e con essa ha già inizio il nuovo trattamento economico; è evidente, quindi, che il termine del trattamento precedente debba essere fissato al 31 marzo 1950.

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento di cui ho dato ora lettura e, pertanto, nel seguente testo:

« Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle Autorità occupanti ed amministratrici dei singoli territori:

1°) per la Libia, 31 dicembre 1946:

2°) per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947.

Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale, non sia rimpatriato, è, in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra.

Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unità di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici.

Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avrà comunque termine il 31 marzo 1950.

Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennità coloniale, l'indennità di disagiata

residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949 ».

(E approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 è esteso al personale civile rimasto in Etiopia od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici.

Tale trattamento, però, dovrà essere riconosciuto caso per caso con decreto motivato, tenendo conto dell'attività svolta dal personale e dell'opportunità della sua permanenza in detto territorio ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che si sia venuto a trovare nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, è attribuito, a carico dell'Amministrazione statale ed in relazione alla rispettiva situazione di diritto e di fatto, ed ai soli effetti economici, il trattamento spettante in forza dei medesimi articoli ai dipendenti civili dello Stato di gruppo, categoria, grado e classe a cui il predetto personale sia stato parificato.

Qualora detto personale abbia sofferto prigionia od internamento, gli è riconosciuto il diritto, a carico dell'Amministrazione statale, al trattamento previsto dall'articolo 40 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583 ».

L'onorevole Pietro Amendola propone la soppressione delle parole del primo comma: « ai soli effetti economici ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è favorevole.

MAROTTA, *Relatore*. Anche io sono favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel seguente testo comprensivo dell'emendamento proposto dall'onorevole Amendola:

« Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che si sia venuto a trovare nelle condizioni previste dai precedenti

articoli 1 e 2, è attribuito, a carico dell'Amministrazione statale ed in relazione alla rispettiva situazione di diritto e di fatto, il trattamento spettante in forza dei medesimi articoli ai dipendenti civili dello Stato di gruppo, categoria, grado e classe a cui il predetto personale sia stato parificato.

Qualora detto personale abbia sofferto prigionia od internamento, gli è riconosciuto il diritto, a carico dell'Amministrazione statale, al trattamento previsto dall'articolo 40 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente articolo 4 compete a carico dell'Amministrazione statale il rimborso delle spese di viaggio di rimpatrio per sé e per le persone di famiglia in terza classe.

Al personale di cui al comma precedente compete inoltre il rimborso delle spese di trasporto in Italia di quindici quintali complessivi di mobili e masserizie con le modalità di cui all'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni.

Il trattamento del presente articolo è corrisposto al personale che ha effettuato o effettuerà il trasferimento entro il termine massimo di 90 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso termine è stabilito per il personale dei ruoli civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato già in servizio nei territori ex coloniali ».

Il Governo propone di sostituire, al primo comma, le parole: « Amministrazione statale », con le parole: « Amministrazione presso la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio ».

L'emendamento è chiarificatore, in quanto effettivamente quel personale viene poi a dipendere dall'amministrazione che lo ha riassunto.

MAROTTA, *Relatore*. Mi era sorto il dubbio che qualcuno di quegli impiegati potesse essere stato sistemato presso qualche ente locale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo si riferisce in ogni caso ad amministrazioni statali.

PRESIDENTE. È evidente che se si trattasse di un ente parastatale non si potrebbe parlare di riassunzione; e così se si trattasse di altro ente non statale.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero spiegare che il Governo ha proposto l'emendamento per evitare conflitti di competenza fra i diversi ministeri.

AMENDOLA PIETRO. È prevista, in favore di questo personale, l'applicazione della legge sullo sfollamento volontario, con i vari benefici connessi, ed in particolare il trattamento di quiescenza?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Essi hanno tutti i doveri e tutti i diritti derivanti dalle altre leggi, in rapporto alle singole amministrazioni che li hanno riassunti.

PRESIDENTE. Io sopprimerei la clausola secondo cui spetta il rimborso delle spese di viaggio in terza classe.

MAROTTA, *Relatore*. Il rimborso è stato già effettuato e, quindi, la soppressione è inutile.

PRESIDENTE. E allora, dato che quella clausola è pleonastica e considerate le ragioni di opportunità, io ritengo opportuno che siano soppresse, al primo comma, le parole: « in terza classe ».

MAROTTA, *Relatore*. Va bene.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il termine di 90 giorni previsto al comma terzo è sufficiente per il personale che deve effettuare il trasferimento?

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il termine di 90 giorni sarebbe sufficiente; possiamo fare 180 giorni.

PRESIDENTE. D'accordo.

Pongo, allora, in votazione il primo emendamento, proposto dal Governo, inteso a sostituire, al primo comma, le parole: « Amministrazione statale », con le parole: « Amministrazione presso la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio ».

(È approvato).

Pongo in votazione la soppressione, sempre al primo comma, delle parole: « in terza classe ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento che sostituisce al terzo comma le parole: « 90 giorni » con le parole: « 180 giorni ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 che, con le modifiche approvate, così recita:

« Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente articolo 4 compete a carico dell'Amministrazione

presso la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio, il rimborso delle spese di viaggio di rimpatrio per sé e per le persone di famiglia.

Al personale di cui al comma precedente compete inoltre il rimborso delle spese di trasporto in Italia di quindici quintali complessivi di mobili e masserizie con le modalità di cui all'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni.

Il trattamento del presente articolo è corrisposto al personale che ha effettuato o effettuerà il trasferimento entro il termine massimo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso termine è stabilito per il personale dei ruoli civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato già in servizio nei territori ex coloniali ».

(È approvato).

Il Governo ha proposto il seguente articolo 5-bis:

« Il personale per il quale i provvedimenti di comando, in applicazione dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non risultino formalmente adottati dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dal cessato Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà sistemato dalle Amministrazioni di assegnazione, in base alla situazione di fatto ».

MAROTTA, *Relatore*. Questo articolo tende a risolvere delle situazioni che potrebbero dare luogo al sorgere di conflitti di competenza, in quanto che il soppresso Ministero dell'Africa italiana non ha fatto in tempo ad adottare i provvedimenti previsti dalle leggi precedenti per molti dei suoi dipendenti, i quali si trovano ormai a prestare servizio presso altre amministrazioni.

PRESIDENTE. In sostanza, l'articolo dispone l'atto formale che occorre per sanare una situazione di fatto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Governo ha poi proposto il seguente articolo 5-ter:

« Le indennità aggiuntive previste dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, per il personale cessato dal servizio saranno corrisposte agli aventi diritto dall'Amministrazione cui compete la concessione e la liquidazione del trattamento di quiescenza ».

MAROTTA, *Relatore*. Questo articolo ha lo scopo di risolvere analoghe difficoltà in merito alla corresponsione di talune indennità aggiuntive che vengono poste a carico delle amministrazioni cui compete la concessione e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-ter.

(È approvato).

Il Governo ha, infine, presentato il seguente articolo 5-quater:

« Le attribuzioni della Commissione nominata con decreto interministeriale 15 gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a contratto tipo, e quelle della Commissione nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, con i poteri a questa ultima Commissione conferiti dall'articolo 10 della legge 9 luglio 1954, n. 431, per la parte relativa al personale assunto a contratto straordinario a tempo indeterminato, sono devolute, con carattere permanente, ad una Commissione da nominarsi dal ministro del tesoro, con proprio decreto, costituita da un direttore generale dell'Amministrazione del tesoro che la presiede, da quattro funzionari, due provenienti dal ruolo di Governo del cessato Ministero dell'Africa italiana, due dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un funzionario assunto a contratto tipo. La Commissione funzionerà presso il Ministero del tesoro e di essa eserciterà le funzioni di segretario un funzionario o un impiegato già dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana ».

MAROTTA, *Relatore*. Come è noto, vi erano delle commissioni che avevano il compito di esaminare le posizioni del personale assunto a contratto tipo e quelle del personale assunto a contratto straordinario, a tempo indeterminato. Con la soppressione del Ministero dell'Africa italiana, sono venute a cessare anche queste commissioni, le quali per altro, non avevano ancora esaurito il loro lavoro.

Ecco perché si è pensato di provvedere diversamente alla sistemazione, con le disposizioni contenute nell'articolo 5-quater proposto dal Governo.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le attribuzioni devolute alle commissioni di cui ha parlato il relatore furono temporaneamente devolute ad una commissione

centrale presso il Ministero dell'Africa italiana.

Con l'articolo 17 della legge n. 430 del 1953, si dispose che la cennata commissione continuasse a funzionare presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Il personale stesso che ha optato per il mantenimento della posizione di contrattista tipo, a' termini dell'articolo 14 della ripetuta legge n. 430 del 1953, è stato trasferito alle dipendenze di altre amministrazioni dello Stato, con effetto dalla data di entrata in vigore della cennata legge, e cioè dal 1° luglio, o da data successiva.

Tuttavia, in virtù del suddetto articolo 17, si è ritenuto che la commissione potesse continuare il proprio funzionamento presso l'Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana anche dopo il trasferimento del personale ad altre amministrazioni. Si è ammesso, cioè, probabilmente per conferire unità di giudizio, il funzionamento di una commissione unica, quale che fosse l'amministrazione di assegnazione del personale.

Di conseguenza, volendo, per ragioni di uniformità, mantenere una commissione unica, è necessario stabilirne il carattere permanente e la composizione. Di qui, l'articolo aggiuntivo proposto.

PRESIDENTE. Allora rimane chiarito che questa commissione ha le stesse funzioni dei normali consigli di amministrazione e, quindi, attribuzioni di carattere semplicemente amministrativo.

Pongo in votazione l'articolo 5-*quater*.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana ».

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La disponibilità attuale è la seguente: in conto competenza, esercizio 1955-56: 300 milioni; in conto residui, esercizio 1954-55: milioni 1.499; quindi, abbiamo in totale 1.799 milioni, disponibilità che si ritiene sufficiente.

AMENDOLA PIETRO. Dichiaro che il nostro gruppo ben volentieri voterà a favore di questo disegno di legge, al quale, attraverso le sue sollecitazioni, ha cooperato, in passato, anche la Confederazione generale del lavoro.

TOSI. Desidero, a nome del mio gruppo, sottolineare il valore e l'importanza di questo disegno di legge.

Desidero, altresì, rivolgere una parola di plauso al Governo che ha voluto porre fine ad una questione tanto delicata. L'approvazione di questo disegno di legge è una manifestazione di solidarietà verso quei nostri fratelli che tanto hanno lottato fuori dei nostri confini per la difesa dei nostri interessi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Emissione di monete metalliche da lire 20. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (1844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Emissione di monete metalliche da lire 20.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Tosi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

TOSI, *Relatore*. Il disegno di legge tende ad autorizzare l'emissione di una moneta metallica da lire 20, in aggiunta a quelle, già esistenti, da 5, 10, 50 e 100 lire.

La relazione che accompagna il disegno di legge, nel ricordare i tagli che una volta esistevano, afferma che si rende necessaria questa nuova moneta, essendo essa di facile frazionamento.

Io ritengo di doverne raccomandare l'approvazione.

Ciò detto, però, vorrei portare a conoscenza della Commissione un'osservazione che è stata fatta dagli organi bancari competenti, i quali fanno rilevare che sarebbe molto più opportuno un taglio da 25 lire, che potrebbe frazionare le 50 e le 100 lire, che non un taglio da 20 lire, il quale può frazionare soltanto le 100 lire. Del resto, praticamente, i 20 e i 50 centesimi di un tempo corrispondono al valore di 10 e 25 lire di oggi, rispettivamente. Inoltre, gli stessi organi bancari aggiungono altre considerazioni, e cioè che con 25 lire si può comperare i gettoni telefonici, i giornali, i francobolli ed altro.

Comunque, trovandoci di fronte ad un provvedimento che è già stato approvato dal Senato, il vostro relatore non può che suggerirne l'approvazione senza modificazioni.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GHISLANDI. Trovo esatte le ragioni che inducono a suggerire l'emissione di monete da 25 lire anziché da 20, anche se è necessario attendere ancora un po' di tempo. Naturalmente, se la punzonatura delle nuove monete avesse già avuto inizio, allora è meglio approvare il disegno di legge come ci è stato trasmesso dal Senato.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La punzonatura non è stata ancora iniziata; è stata fatta soltanto la provvista del materiale.

GHISLANDI. Vorrei, intanto, far voti perché la nuova moneta, sia essa da 20 o da 25 lire, si differenzii dalle altre, per evitare che nella fretta si cada tanto facilmente in equivoco nel contare la moneta.

Nell'occasione, vorrei pregare l'onorevole sottosegretario perché si voglia rendere interprete presso il ministro delle poste della necessità di abolire il frazionamento delle 5 lire sul costo dei telegrammi.

ROSELLI. Le ragioni esposte dal relatore, circa il taglio che deve avere questa nuova moneta, sono molto persuasive, ma offrono altresì il destro a tante considerazioni circa la questione della monetazione, in rapporto alla storia che in questi ultimi tempi ha avuto la monetazione stessa.

A me pare che la impostazione della monetazione in Italia non sia mai stata considerata dalla nostra Commissione o dal Parlamento nel quadro di uno studio storico e scientifico.

A questo proposito, vorrei rivolgere preghiera al nostro Presidente perché si renda interprete presso il Ministro del tesoro, del desiderio di approfondire, in una riunione, l'argomento della monetazione in Italia, nella situazione attuale e nei suoi futuri sviluppi. Specialmente nel futuro, che pare possa offrire prospettive feconde di interesse.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. La convenienza di una moneta da 20 o da 25 lire è senza dubbio estremamente opinabile.

Oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento del Governo, che chiede l'autorizzazione a coniare monete da lire 20; dall'altro canto, gli organi bancari prospettano l'opportunità della moneta da 25 lire, il cui rapporto divisionale può risolvere il frazionamento delle 50 e delle 100 lire.

Il lavoro di preparazione del materiale è abbastanza complicato, e la discussione che

l'onorevole Roselli ha chiesto sarebbe veramente interessante anche per la conoscenza di questo lavoro.

Comunque, se il relatore fa una proposta formale sulla base del desiderio degli organi bancari, io non posso che chiedere il rinvio della discussione perché possa mettermi in grado di riferire sullo stato di preparazione del lavoro.

PRESIDENTE. A me pare che, implicitamente, anche l'onorevole Roselli si sia associato alla proposta del relatore.

ARCAINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora chiedo che la discussione sia rinviata a domani mattina, perché io possa esprimere il parere del Governo.

PRESIDENTE. D'accordo.

TOSI, *Relatore*. Desidero chiarire che il mio suggerimento è subordinato alle eventuali difficoltà che dovessero opporsi.

WALTER. Quale è la differenza di costo delle due monete, da 20 e da 25 lire?

PRESIDENTE. A misura che si aumenta il valore, diminuisce in rapporto il costo intrinseco.

Alora, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

BONOMI ed altri: « Norme interpretativa dell'articolo 8, lettera e), del regio decreto 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazione, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, riguardante la corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori » (1732).

Presenti e votanti	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei terri-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1955

tori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente » (1585).

Maggioranza	19
Presenti e votanti	37
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Andò, Angioy, Belotti, Berzanti, Bigi, Caiati, Castelli Avolio, Castelli Edgardo, Cavallaro Nicola, Facchin, Faletra, Geremia, Guggenberg, Li Causi, Longoni, Malvestiti,

Marotta, Marzotto, Merizzi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Romano, Ronza, Roselli, Rosini, Salizzoni, Schiratti, Scoca, Selvaggi, Tosi, Turnaturi, Valsecchi, Vicentini e Walter.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI